

N. 10016/22 R.G.L.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della  
dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia di primo grado promossa

da

con l'Avv. Fotia del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del  
difensore in Milano, viale Caldara n. 24/A

- RICORRENTI -

contro

**s.n.c. di**

- CONVENUTA CONTUMACE -

e nei confronti di

**ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO** (C.F. 97134870589)  
**FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I**  
**LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO** (C.F. 97710930583)  
**FONDO WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO PER**  
**L'ARTIGIANATO** (C.F. 97726710151)

con l'Avv. Faioli e l'Avv. Luccisano del Foro di Roma, elettivamente domiciliati  
presso lo Studio dell'Avv. Faioli in Roma, via Acherusio n. 12

- TERZI CHIAMATI -

Oggetto: pagamento somme

All'udienza di discussione i procuratori della parte ricorrente e dei terzi chiamati  
concludevano come in atti.

**FATTO**

con ricorso depositato il 7 novembre 2022, ha convenuto in  
giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – s.n.c. di

. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:





“1) accertare e dichiarare che SNC ha omissis il versamento nei confronti della ricorrente della contribuzione dovuta ai fondi artigiani SAN.ARTI, W.I.L.A., così come previsto dall’art. 6-bis del CCNL applicato e dai relativi statuti istitutivi;

2) accertare e dichiarare che SNC ha provveduto a al versamento della contribuzione dovuta al fondo artigiano EBNA solo a far data dal maggio 2020, omettendo il relativo trattamento sanzionatorio dovuto per il periodo precedente, così come previsto dall’art. 9 del CCNL applicato e dall’accordo Interconfederale EBNA del 23 dicembre 2010;

3) condannare SNC a corrispondere alla sig.ra ) la complessiva somma di € 6.111,52 a titolo risarcitorio, di cui € 2.599,68 per mancata iscrizione al fondo SAN.ARTI, € 858,00 per mancata iscrizione al fondo W.I.L.A. ed € 2.653,84 per mancata iscrizione al fondo EBNA, ai sensi del CCNL applicato e degli statuti istitutivi, o la diversa somma, che dovesse risultare in corso di causa.

Con il riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo”.

Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Pur regolarmente citata, SNC s.n.c. di non si è costituita in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.

All’udienza del 29 dicembre 2022, ritenuta la sussistenza di un’ipotesi di cui all’art. 107 c.p.c., il Tribunale ha disposto l’intervento in giudizio dell’ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO (infra EBNA), del FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO (infra SANARTI) e del FONDO WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO PER L’ARTIGIANATO (infra WILA) che si sono costituiti in giudizio con memoria dell’8 febbraio 2023, con la quale hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

“nel merito, in via principale:

- accertare e dichiarare l’irregolarità contributiva dell’impresa SNC in relazione a EBNA, SANARTI e WILA;
- mandare esente EBNA, SANARTI e WILA da qualunque tipo di condanna, anche in relazione alle spese legali e del giudizio”.

Con vittoria delle spese di lite.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all’udienza del 10 febbraio 2023, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dalla documentazione di causa, SNC ha prestato la propria attività lavorativa in favore di SNC s.n.c. di





(società che ha per oggetto l'attività di parrucchiere per signora – doc. 3, fascicolo ricorrente), in forza di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (poi trasformato a tempo indeterminato), con qualifica di operaia – III livello C.C.N.L. Dipendenti Imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non Curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere (doc. 8, fascicolo ricorrente) – e mansioni di parrucchiera, nel periodo compreso tra il 4 marzo 2013 (docc. 1 e 4, fascicolo ricorrente) e il 26 gennaio 2021, quando il rapporto si è concluso a seguito di dimissioni per giusta causa (docc. 2 e 4, fascicolo ricorrente).

Con l'odierno giudizio, la lavoratrice agisce al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento datoriale all'obbligo di provvedere – in pendenza di rapporto – all'iscrizione ai Fondi di settore SANARTI e WILA, con conseguente omissione del versamento delle relative quote dovute, nonché del parziale inadempimento ai versamenti dovuti al Fondo Artigiano EBNA.

Conclude, pertanto, come sopra precisato.

\*

Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Costituendosi in giudizio, l'ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO, il FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO e il FONDO WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO PER L'ARTIGIANATO hanno chiarito che s.n.c. di ..... è “vincolato al sistema contrattuale collettivo (il CCNL, doc. n. 3, sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL) e, di conseguenza, risulta vincolato a EBNA, SANARTI e WILA” (pag. 3, memoria).

Avuto specifico riguardo alla posizione dell'odierna ricorrente, i terzi chiamati hanno chiarito che i versamenti a EBNA risultano regolari solo per il periodo da maggio a novembre 2020 (doc. 7, fascicolo ricorrente; doc. 6, fascicolo terzi chiamati), mentre i versamenti a SANARTI e WILA sono stati effettuati solo per gennaio 2021 (docc. 5-6, fascicolo ricorrente); dalla documentazione versata in atti da parte attrice, inoltre, risulta che ..... s.n.c. di ..... non ha mai provveduto a versare alcunché, alla propria dipendente, per i titoli per cui è causa (cfr. docc. 4, fascicolo ricorrente).





\*

Ciò posto, il sistema EBNA prevede che, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione contributiva da parte dei datori di lavoro, questi ultimi sono sanzionati con l'obbligo di corrispondere ai dipendenti un elemento aggiuntivo retributivo EAR pari a € 25,00 lordi per 13 mensilità (docc. 8 e 12, fascicolo ricorrente; doc. 3, fascicolo terzi chiamati); del pari, l'inadempimento contributivo SANARTI determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario EAR pari a € 25,00 lordi mensili per tredici mensilità (docc. 4-5 e 9, fascicolo ricorrente; doc. 4, fascicolo terzi chiamati), mentre l'inadempimento contributivo SANARTI determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario WILA pari a € 12,00 lordi mensili per tredici mensilità (docc. 4-6 e 10-11, fascicolo ricorrente; doc. 5, fascicolo terzi chiamati).

Accertato l'inadempimento datoriale, e ritenuta la correttezza dei conteggi attorei – notificati in uno con il ricorso, e che debbono essere emendati esclusivamente per quel che attiene la mensilità di gennaio 2021 sui Fondi SANARTI e WILA – s.n.c. di \_\_\_\_\_ deve essere condannata a pagare in favore di \_\_\_\_\_ le seguenti somme lorde: € 2.572,60 per l'inadempimento contributivo al Fondo SANARTI, € 845,00 per l'inadempimento contributivo al Fondo WILA ed € 2.653,84 per l'inadempimento contributivo al Fondo EBNA, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

\*\*\* \* \*\*\*

La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, \_\_\_\_\_ s.n.c. di \_\_\_\_\_ deve essere condannata alla rifusione delle stesse – tanto in favore di parte ricorrente, quanto in favore dei terzi chiamati – nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario limitatamente alla posizione di parte ricorrente.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex* art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 5 giorni

**P.Q.M.**

**il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,**





condanna s.n.c. di a pagare in favore di  
le seguenti somme lorde: € 2.572,60 per l'inadempimento contributivo al Fondo SANARTI, € 845,00 per l'inadempimento contributivo al Fondo WILA ed € 2.653,84 per l'inadempimento contributivo al Fondo EBNA, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Condanna s.n.c. di alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in misura di complessivi € 2.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fotia.

Condanna, inoltre, s.n.c. di alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO, del FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO e del FONDO WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO PER L'ARTIGIANATO, che liquida in misura di complessivi € 1.500,00 oltre spese generali e accessori come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Riserva a 5 giorni il deposito della motivazione.

Milano, 10 febbraio 2023

IL GIUDICE DEL LAVORO  
dott.ssa Chiara COLOSIMO

